



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi all'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto interdipartimentale concernente: "Definizione delle modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2012 e 2013".

Repertorio atti n. 196/CSQ del 9 novembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 novembre 2017:

VISTO l'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale ha disposto che, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla medesima legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della stessa legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal medesimo comma;

VISTO il successivo comma 322 il quale ha stabilito che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, con nota n. 5163/C2FIN/CSR del 27 ottobre 2017, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno di questa Conferenza la ridefinizione delle modalità di compensazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato per gli anni 2012 e 2013, in considerazione della urgenza delle regolazioni finanziarie da effettuare entro la fine dell'esercizio 2017;

VISTA la nota n. 0021621 del 7 novembre 2017 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, ha fatto pervenire lo schema di decreto interdipartimentale concernente la definizione delle modalità di compensazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2012 e 2013, ai fini del conseguimento dell'intesa di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, in pari data, detto provvedimento è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa in merito allo schema di decreto in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto interdipartimentale concernente la definizione delle modalità di compensazione di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2012 e 2013, trasmesso, con nota n. 0021621 del 7 novembre 2017, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

180

dic.